

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2019 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 129.755.352

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di anticipo crediti di conformità è un'operazione con la quale la Banca, a fronte della presentazione di certificati e dichiarazioni di conformità di autoveicoli, concede finanziamenti con una certa scadenza.

La Banca stabilisce l'importo massimo dell'affidamento totale, la percentuale massima anticipabile dei certificati presentati e la durata massima delle singole operazioni di finanziamento. Per queste operazioni è utilizzato un conto anticipi di esclusiva rilevanza interna che costituisce lo strumento operativo di appoggio attraverso cui è eseguito il regolamento contabile dell'operazione di finanziamento.

L'importo che risulta dai documenti di conformità presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione – addebitato al conto anticipi, con contestuale accredito al conto ordinario.

L'utilizzo della linea di credito sarà consentito esclusivamente fino alla concorrenza dell'importo massimo accordato e nell'ambito delle somme che la Banca metterà a disposizione a fronte della consegna di ciascun documento e/o certificato.

Alla data di scadenza dei documenti di conformità, la Banca provvede ad addebitare il conto corrente ordinario, anche allo scoperto qualora non vi siano fondi sufficienti al fine di rimborsare integralmente il "conto anticipi", anche in caso di mancata vendita degli autoveicoli.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischi di mercato, dovuti alla possibilità della Banca di modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche in presenza di un giustificato motivo;
- rischi relativi alla liquidità, dovuti alla mancata vendita degli autoveicoli a fronte dei quali il finanziamento è stato erogato e, conseguentemente, alla necessità di dover restituire alla Banca, alla data di scadenza, le somme erogate;
- rischi relativi alla liquidità, dovuti all'obbligo di restituzione immediata del finanziamento in caso di revoca anticipata da parte della Banca;
- rischi di mercato dovuti all'oscillazione dei tassi di riferimento, in caso di operazioni a tasso variabile;
- rischi di tasso poiché, in caso di operazioni a tasso fisso, il cliente non può beneficiare delle eventuali fluttuazioni, a ribasso dei tassi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G.: 11,65%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
---	------------------	---

TASSI			
Tasso SBF	entro fido: Tasso fisso: 8,75%		
	oltre fido: Tasso fisso: 9,75%		
Commissione annuale per la messa a disposizione dei fondi	2% Frequenza applicazione spese: Trimestrale		
Comm.ne istruttoria veloce/rapporto non affidato	fino a €	500,00: €	0,00
	fino a €	5.000,00: €	25,00
	oltre: €	30,00	
Comm.ne istruttoria veloce/rapporto affidato	fino a €	500,00: €	0,00
	fino a €	5.000,00: €	25,00
	oltre: €	30,00	
Comm.ne istruttoria veloce max/rapporto non affidato	fino a €	5.000,00: €	400,00
	oltre: €	400,00	
Comm.ne istruttoria veloce max/rapporto affidato	fino a €	5.000,00: €	400,00
	oltre: €	400,00	

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- quando lo sconfinamento in assenza di fido o extra-fido è inferiore o pari a 500 euro;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	Non previsto
Numero minimo di giorni di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non previsto
Importo della franchigia di esenzione per incrementi di sconfinamento	Non previsto

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

IN PRESENZA DI TASSO INDICIZZATO

Il valore del tasso è determinato mensilmente ed è quello corrispondente all'indice di riferimento stabilito nel documento di sintesi, rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese, sulla base dei valori pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondato al centesimo superiore e maggiorato dello spread riportato nello stesso documento di sintesi; ciò senza ulteriore e preventiva comunicazione di variazione da parte della Banca.

Qualora nel documento di sintesi venga specificata la presenza di un valore minimo dell'indice di riferimento (c.d. tasso "Floor"), resta convenuto tra le parti che, ai fini della determinazione del tasso d'interesse applicato al contratto, tale valore sarà preso a riferimento nel caso in cui l'effettiva quotazione dell'indice di riferimento risultasse inferiore.

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Periodo appl. spese assicurazione	A FINE ANNO
Periodo appl. spese gestione fido	

Periodo appl. spese liquidazione	
Periodo appl. spese fisse	
Periodo appl. operazioni omaggio	ANNUALE
Periodicità invio estratto conto	
Riferimento calcolo interessi	ANNO CIVILE
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.
Spese invio documenti trasparenza	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per copia documentazione	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
--------------------------------	---

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 08/1996), può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bccbarlassina.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La parte finanziata ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso e previo rimborso di ogni eventuale somma dovuta per capitale, interessi convenzionali e di mora, spese ed ogni altro accessorio. La Banca potrà a sua volta revocare o ridurre in qualunque tempo la linea di credito accordata, con un preavviso non inferiore a 15 giorni e, qualora ricorra un giustificato motivo, sospendere contemporaneamente l'utilizzo con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale alla parte finanziata.

La revoca o riduzione del fido, così come la risoluzione del contratto e la decadenza del beneficio del termine verranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), validamente indirizzata all'ultimo domicilio notificato alla Banca dalla parte finanziata, e produrranno immediatamente la sospensione automatica del diritto di utilizzare le somme anticipate, con decorrenza dal giorno di invio della predetta comunicazione. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà assegnato alla parte finanziata un termine non inferiore a 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca procede alla chiusura del rapporto contrattuale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, salva la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail reclami@bccbarlassina.it

pec: legale@pec.barlassina.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie

all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.